



Città di Lucca

Amministrazione comunale

07 - Settore Edilizia Privata e Ambiente - Dirigente

## Ordinanza n. 2539 del 22/12/2023

**Oggetto: QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE INDICE DI CRITICITÀ PER LA QUALITÀ DELL'ARIA CON VALORE 2. PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DELLE POLVERI SOTTILI PM10. LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE. PERIODO VALIDITÀ: 23 - 27 DICEMBRE 2023.**

### IL SINDACO

**Premesso che** la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

**vista** la legge regionale n. 9/2010 che istituzionalizza il Piano Regionale per la qualità dell'aria ambiente e i Piani di Azione Comunale (PAC);

**vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 73/2019 e successivo aggiornamento (Delibera G.C. n. 13/2022) con la quale è stato approvato il PAC d'area 2019-2021 tra i comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari che prevede un programma di interventi di risanamento della qualità dell'aria attraverso una pianificazione d'area vasta per una maggiore efficacia e coerenza delle azioni;

#### preso atto che:

- con deliberazione n. 293/2022 la Giunta comunale, nelle more dell'approvazione delle nuove Linee Guida da parte della Regione Toscana, ha ulteriormente confermato le misure del vigente PAC per l'annualità 2023, dando atto che sarebbe stato avviato il procedimento di revisione del PAC 2019-2021;
- con Deliberazione di G. C. n. 171 del 20/07/2023 è stato approvato il protocollo d'intesa per l'elaborazione del nuovo Piano d'Azione Comunale d'Area vasta per la tutela della qualità dell'aria ambiente tra i Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari, in via di approvazione;

**considerato che** il PAC d'area prevede azioni differenziate in ordine ad interventi strutturali da un lato e interventi contingibili ed urgenti dall'altro e tra questi, nelle situazione con Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria con valore 2 (I.C.Q.A.), la regolamentazione degli apparecchi da combustione destinati al riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa e la limitazione temporanea della circolazione stradale per una serie di veicoli sull'intero territorio comunale;

**vista** la comunicazione pervenuta via e-mail in data odierna dalla Regione Toscana dalla quale risulta che *“visto il perdurare degli sforamenti in relazione ai valori del PM10 presso la centralina di Capannori, i 6 semafori rossi valutati attraverso l'ICQA e visto che anche ieri, in base ai dati orari consultabili presso il sito dell'ARPAT, abbiamo avuto significativi superamenti [...] si suggerisce di prendere in considerazione di fare l'ordinanza per le limitazioni al traffico.”*;

COMUNE DI LUCCA  
Protocollo N. 0231675/2023 del 22/12/2023 - 6.9.1  
Firmatario: MARIO PARDINI  
Documento Principale

U  
Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, stampata da Vecchioni Simoni il giorno 22/12/2023 attraverso il software gestionale in uso  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



**Preso atto** della successiva comunicazione via e-mail di Arpat pervenuta in data odierna, dalla quale risulta che *"per la data odierna non è possibile determinare il valore dell'Indice di criticità di qualità dell'aria (ICQA) per motivazioni tecniche relative alle previsioni meteo"*;

**ritenuto pertanto opportuno** in via precauzionale, disporre la presete ordinanza, stante il perdurare delle condizioni meteo di criticità;

**vista** la direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

**visto** il d.lgs. n. 155/2010 che fissa il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , oltre il limite dei 40  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  come media annuale per il materiale particolato PM10;

**rilevato che** ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge Regionale n. 9/2010, il Sindaco risulta l'Autorità Competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

**atteso che** ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della citata L.R. 9/2010, i Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

**vista** l'ordinanza relativa alla regolamentazione dei permessi di circolazione nella zona a traffico limitato (ZTL);

**visto** l'art. 7 del Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i. con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

**richiamata l'ordinanza sindacale n. 2030 del 02 novembre 2023** riguardo il divieto, per il periodo temporale dal 1 novembre 2023 - 31 marzo 2024 sull'intero territorio comunale, di combustione di biomassa all'aperto e di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (ai sensi del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017), laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento;

**ritenuto**, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento;

**visto** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

## ORDINA

Per il periodo 23 - 27 dicembre 2023 per una durata di **cinque (5)** giorni consecutivi:



- ✓ il blocco della circolazione stradale con orario 7,30 - 19,30 con valenza su tutto il territorio comunale per i seguenti veicoli:

<b>Autovetture</b>	
<b>Euro zero benzina</b>	<p><i>A titolo non esaustivo:</i></p> <p>Autovetture e Autocaravan M1 non catalitiche a benzina e gasolio non omologate ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive</p> <p><i>A titolo non esaustivo:</i></p> <p>Autovetture e Autocaravan M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE</p>
<b>Euro zero, Euro 1, Euro 2 diesel</b>	<p><i>A titolo non esaustivo:</i></p> <p>Autovetture e Autocaravan M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE</p>
<b>Ciclomotori e Motoveicoli</b>	
<b>Euro zero (omologati prima del 17.6.99)</b>	<p><i>A titolo non esaustivo:</i></p> <p>Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive</p>
<b>Euro 1 (omologati dopo il 17.6.99)</b>	<p>Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive</p>
<b>Veicoli merci</b>	
<b>Euro zero, Euro 1, Euro 2 diesel inferiori a 35 quintali</b>	<p><i>A titolo non esaustivo:</i></p> <p>Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologati ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE</p>
<b>Euro zero, Euro 1, Euro 2 diesel superiori a 35 quintali</b>	<p><i>A titolo non esaustivo:</i></p> <p>Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, oppure omologati ai sensi della direttiva 96/01/CE</p>
<b>Veicoli per uso speciale</b>	
<b>Euro zero inferiori a 35 quintali</b>	<p><i>A titolo non esaustivo:</i></p> <p>Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettera g, con portata fino a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive</p>
<b>Euro zero superiori a 35 quintali</b>	<p><i>A titolo non esaustivo:</i></p> <p>Veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettera g, con portata superiore a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive</p>
<b>Autobus</b>	


**Euro zero  
dei gestori di servizi TPL**

*A titolo non esaustivo:*

Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive

**Euro zero  
dei gestori di servizi  
turistici**

*A titolo non esaustivo:*

Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive

**Nota** Codice della strada - Art. 54, comma 1, lettere: **c ) autoveicoli per trasporto promiscuo; d) autocarri; e) trattori stradali; g) autoveicoli per usi speciali; h) autotreni; i) autoarticolati**

Sono esonerati dal predetto divieto di circolazione i seguenti veicoli:

1. veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per motivi di servizio;
2. veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
3. veicoli adibiti all'igiene urbana;
4. veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
5. veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
6. veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
7. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
8. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
9. veicoli diesel che sono stati dotati di dispositivo anti-particolato omologato;
10. veicoli storici, intesi ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada, purché in possesso dell'Attestato di Storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
11. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione;

## AVVERTE

- che i permessi rilasciati a vario titolo per la circolazione nella suddetta nella zona a traffico limitato (ZTL) non costituiscono deroga alla presente ordinanza;
- l'inosservanza della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) e comma 13-bis del d.lgs. n. 285/1992, per ciò che attiene il divieto di circolazione veicolare;



## DISPONE

1. di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione.
2. che alle forze di Polizia è demandata la verifica della presente ordinanza. La Polizia Municipale dovrà, in particolare, intensificare la vigilanza ed i controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari.
3. la trasmissione del presente provvedimento a: Regione Toscana (Settore Energia - Tutela della Qualità dell'Aria), Arpat Dipartimento di Lucca, Azienda Sanitaria USL Nord Ovest (Dipartimento della Prevenzione), Metro Srl.

## DÀ ATTO

- che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

- che il presente provvedimento -immediatamente esecutivo- viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO  
PARDINI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.